

[NEWS 333/2025: Nuove regole per la comunicazione del domicilio fiscale degli amministratori di società - PEC -. Nota Unioncamere del 10.11.2025](#)

12 Novembre 2025

In riferimento alla nostra [NEWS 218/2025 del 30.06.2025](#), si rende noto alle Imprese associate che con l'articolo 13 del D.L. n. 159 del 2025, entrato in vigore il 31 ottobre 2025, cambiano le regole sull'obbligo di comunicare al **Registro delle Imprese**, il **domicilio digitale (PEC)** da parte degli amministratori di società (modifica dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012 come già modificato dall'art. 1, comma 860 della legge di Bilancio 2025).

La nuova norma ha modificato il precedente impianto che aveva esteso - in senso generale - agli amministratori delle imprese costituite in forma societaria l'obbligo di comunicare al registro imprese il proprio domicilio digitale, ed ha **ristretto il perimetro dei soggetti obbligati**.

Sono tenuti all'adempimento, in via alternativa, **l'amministratore unico o l'amministratore delegato o, in mancanza di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio di amministrazione**.

Il domicilio digitale dei predetti amministratori NON può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa in cui è ricoperta tale carica.

Sono, quindi coinvolte: società di capitali, società cooperative e società consortili. Sono, invece, esclusi: amministratori di società di persone e soggetti che all'interno della società ricoprono cariche diverse (consiglieri, presidenti di comitati, ecc.). Il provvedimento stabilisce come termine di legge per la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori obbligati **il 31 dicembre 2025**.

Sui inoltra in allegato un documento di UNIONCAMERE con le prime indicazioni operative.

Allegati

[NEWS_333_2025](#)

[Apri](#)

[Comunicato_pec_amministratori_7112025_0](#)

[Apri](#)